SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1734)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GERMANÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1971

Equipollenza del diploma di abilitazione di maturità tecnica femminile, specializzazione dirigenti di comunità, al certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia

Onorevoli Senatori. — Lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi educativo-assistenziali per l'infanzia sono strettamente legati alla condizione del loro affidamento a personale in possesso delle necessarie conoscenze psicopedagogiche ed igienico-sanitarie, nonchè di capacità organizzative.

Attualmente la legge n. 1098 del 19 luglio 1940, prevede la figura delle vigilatrici d'infanzia per l'assistenza sia al bambino sano che al bambino malato.

Per ottenere la qualifica di vigilatrici di infanzia è necessario essere forniti del titolo di licenza media ed avere frequentato corsi biennali teorico-pratici presso le scuole-convitto ospedaliere ove viene impartita una preparazione fondata prevalentemente sulle discipline igienico-sanitarie.

Se il numero delle vigilatrici d'infanzia abilitate è talmente esiguo (appena 1.870 negli ultimi otto anni) da non coprire nemmeno i bisogni dell'assistenza pediatrica ospedaliera, ancora inferiore è il numero delle vigilatrici d'infanzia che, dopo aver ottenuto tale qualifica ed aver frequentato un terzo anno di scuola-convitto, che le prepara generalmente per le mansioni di capo sala, sono abilitate a svolgere funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia (articolo 8 della citata legge n. 1098); si tratta di non più di 130 unità negli ultimi anni. In via generale si può perciò dire che il curricolo degli studi richiesti per l'accesso alle anzidette mansioni di vigilatrici d'infanzia e di dirigenti per l'assistenza all'infanzia non sia adeguato all'esercizio di responsabilità complesse e delicate come certamente sono quelle attinenti alle esigenze psicopedagogiche del bambino ed ai rapporti con la famiglia e con l'ambiente.

Sembra ormai indubbio, anche per recenti dolorosi fatti di cronaca, che all'assi-

LEGISLATURA V -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stenza all'infanzia sana e malata presso i vari enti, a ciò istituzionalmente delegati, debba necessariamente provvedersi mediante personale specializzato di livello culturale di molto superiore all'attuale.

Le dirigenti di comunità abilitate o maturate dagli istituti tecnici femminili rappresentano oggi l'unico personale specializzato, di livello culturale medio superiore, idoneo ad operare con funzioni direttive nelle istituzioni educativo-assistenziali per l'infanzia. La loro preparazione, che si compie dopo la scuola media con un biennio orientativo ed un triennio di specializzazione, è basata sulla cultura generale comune a tutti gli istituti tecnici e su solidi fondamenti scientifici: è caratterizzata dallo studio della psicologia e della pedagogia; dell'igiene e puericultura; delle attività di tempo libero; del diritto, economia e sociologia. All'amministrazione ed all'organizzazione delle comunità preparano lo studio dell'economia e della tecnica organizzativa, della contabilità e della statistica. Notevole importanza rivestono poi le esercitazioni in sede ed i periodi di tirocinio guidato presso servizi per l'infanzia dell'ONMI, AAI, POA, eccetera (decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1963, n. 1500 e decreto ministeriale 14 gennaio 1967).

Il livello di preparazione, con i tre anni di specializzazione dopo dieci anni di formazione generale, corrisponde a quello richiesto dagli accordi europei per la formazione delle infermiere pediatriche; il numero delle ore d'insegnamento di materie teoriche igienico-sanitarie è superiore al numero delle ore d'insegnamento delle stesse materie nelle scuole per vigilatrici d'infanzia.

Appare quindi urgente che il legislatore assicuri l'adeguata utilizzazione con funzioni

direttive, nel campo dell'assistenza all'infanzia, del personale munito del diploma di maturità o abilitazione tecnica femminile — specializzazione dirigenti di comunità — che oggi si vede ingiustamente posposto ad altro personale di livello culturale e professionale meno elevato, eliminando così una grave causa di disagio per le giovani « dirigenti di comunità », desiderose di occuparsi nel settore in questione, anche per contribuire al rinnovamento delle istituzioni a favore dell'infanzia.

D'altra parte il ristretto numero di istituti con indirizzo specializzato per dirigenti di comunità e quindi di giovani in possesso del relativo diploma è una garanzia che un provvedimento in loro favore non danneggerebbe in alcun modo le altre categorie interessate.

Sarebbe anzi opportuno potenziare tale loro formazione in vista della realizzazione del piano quinquennale per il settore sanitario ed assistenziale che appunto presuppone una più larga disponibilità di personale specializzato.

Per tutte queste ragioni si è ritenuto di presentare il presente disegno di legge, il quale prevede che il diploma di abilitazione o di maturità tecnica femminile, specializzazione dirigenti di comunità, accompagnato da un attestato di tirocinio compiuto, secondo convenzioni tra l'autorità scolastica e gli enti pubblici cui compete l'assistenza della prima infanzia, sia considerato equipollente al certificato di abilitazione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge del 19 luglio 1940, n. 1098, il quale abilita all'esercizio delle funzioni direttive nel campo dell'assistenza all'infanzia.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il diploma di abilitazione o di maturità tecnica femminile, specializzazione dirigenti di comunità, conseguito presso gli istituti tecnici femminili, accompagnato da un attestato di tirocinio compiuto secondo convenzioni stipulate tra l'autorità scolastica e gli enti pubblici cui, per legge, compete l'assistenza della prima infanzia, è titolo equipollente al certificato di abilitazione, di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge del 19 luglio 1940, n. 1098.